

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 42

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
14 febbraio 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 130/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 131/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 990/2006 per quanto concerne i quantitativi oggetto delle gare permanenti per l'esportazione di frumento tenero e di orzo detenuti dagli organismi di intervento di taluni Stati membri** 3

★ **Regolamento (CE) n. 132/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri** 8

Regolamento (CE) n. 133/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 5 al 9 febbraio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali 13

Regolamento (CE) n. 134/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) 16

Regolamento (CE) n. 135/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia) 19

Regolamento (CE) n. 136/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance) 21

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

Consiglio

2007/95/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2007, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio internazionale del caffè sulla proroga dell'accordo internazionale sul caffè del 2001** 22

2007/96/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2007, recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni** 23

2007/97/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni del Banco de España** 24

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 130/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	147,8
	MA	48,3
	TN	129,8
	TR	173,4
	ZZ	124,8
0707 00 05	EG	255,9
	MA	96,9
	SN	141,3
	TR	110,2
	ZZ	151,1
0709 90 70	MA	51,3
	TR	102,6
	ZZ	77,0
0805 10 20	EG	50,7
	IL	53,4
	MA	45,7
	TN	54,8
	TR	60,7
	ZZ	53,1
0805 20 10	MA	96,8
	ZZ	96,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	AR	98,9
	IL	67,3
	MA	96,9
	PK	57,2
	TR	59,4
	ZZ	75,9
0805 50 10	IL	67,8
	TR	42,6
	ZZ	55,2
0808 10 80	CA	104,2
	CN	89,3
	TR	99,7
	US	111,3
	ZZ	101,1
0808 20 50	AR	98,9
	CN	47,5
	US	99,1
	ZA	96,2
	ZZ	85,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 131/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 990/2006 per quanto concerne i quantitativi oggetto delle gare permanenti per l'esportazione di frumento tenero e di orzo detenuti dagli organismi di intervento di taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 990/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2) Per alcuni cereali oggetto delle suddette gare, gli operatori economici non presentano più offerte da varie settimane, eccetto alcune offerte recenti per quantitativi modesti, motivate dalle condizioni più favorevoli di rivendita sul mercato interno in virtù del regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri ⁽³⁾. Durante questo periodo sono notevolmente aumentate le rivendite sul mercato interno.

(3) Vista la situazione e al fine di rendere disponibili per la rivendita sul mercato interno i quantitativi di frumento tenero e di orzo attualmente bloccati nell'ambito delle gare permanenti di cui al regolamento (CE) n. 990/2006, è opportuno ridurre i quantitativi oggetto di queste gare di 968 t per la Repubblica ceca, di 199 946 t per l'Ungheria e di 91 t per la Slovacchia, per quanto riguarda il frumento tenero, nonché di 342 t per la Lituania, di 19 011 t per l'Ungheria e di 356 t per la Polonia, relativamente all'orzo.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 990/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 990/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 37/2007 (GU L 11 del 18.1.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 91/2007 (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 5).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sui mercati esterni (tonnellate)			Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Segala	
Belgique/België	0	0	—	Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie-en Restitutiebureau Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel. (32-2) 287 24 78 Fax (32-2) 287 25 24 E-mail: webmaster@birb.be site web/website: www.birb.be
БЪЛГАРИЯ	—	—	—	State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Tél. (+359 2) 81 87 202 Fax (+359 2) 81 87 267 e-mail: dfz@dfz.bg site web: www.mzgar.government.bg
Česká republika	64 895	191 294	—	Státní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00 Praha 1 Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03 Fax: (420) 296 80 64 04 E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Internet: www.szif.cz
Danmark	0	0	—	Direktoratet for Fødevarer/Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tlf. (45) 33 95 88 07 Fax (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk og pah@dffe.dk site web: www.dffe.dk
Deutschland	0	0	300 000	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel. (49-228) 68 45-3704 Fax 1 (49-228) 68 45-3985 Fax 2 (49-228) 68 45-3276 E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Website: www.ble.de
Eesti	0	30 000	—	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt 3 51009 Tartu Tel: (372) 737 1200 Faks: (372) 737 1201 E-post: pria@pria.ee Interneti-lehekülg: www.pria.ee
Eire/Ireland	—	0	—	Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Tél. 353 53 91 63400 Fax 353 53 91 42843 site web: www.agriculture.gov.ie

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sui mercati esterni (tonnellate)			Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Segala	
Ελλάδα	—	—	—	Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE) Acharnon 241 GR-104 46 Athens Tél. (30-210) 21 24 787 (30-210) 21 24 754 Fax (30-210) 21 24 791 e-mail: ax17u073@minagric.gr site web: www.opekepe.gr
España	—	—	—	Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA) Almagro 33 E-28010 Madrid Tél. (34) 913 47 47 65 Fax (34) 913 47 48 38 e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es site web: www.fega.es
France	0	0	—	Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Tél. (33-1) 44 18 22 29 et (33-1) 44 18 23 37 Fax (33-1) 44 18 20 08 et (33-1) 44 18 20 80 e-mail: f.abeasis@onigc.fr site web: www.onigc.fr
Italia	—	—	—	Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA Via Torino, 45 I-00184 Roma Tél. (39) 06 49 49 97 55 Fax (39) 06 49 49 97 61 e-mail: d.spampinato@agea.gov.it site web: www.enterisi.it
Κύπρος/Kibris	—	—	—	
Latvija	0	0	—	Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2 Rīga, LV-1981 Tél. (371) 702 7893 Fax (371) 702 7892 e-mail: lad@lad.gov.lv site web: www.lad.gov.lv
Lietuva	0	49 658	—	The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12 Vilnius, Lithuania Tél. (370-5) 268 5049 Fax (370-5) 268 5061 e-mail: info@litfood.lt site web: www.litfood.lt
Luxembourg	—	—	—	Office des licences 21, rue Philippe II Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tél. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38 télex: 2 537 AGRIM LU

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sui mercati esterni (tonnellate)			Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Segala	
Magyarország	1 100 054	78 986	—	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út. 22–24. H-1095 Budapest Tél. (36-1) 219 45 76 Fax (36-1) 219 89 05 e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu site web: www.mvh.gov.hu
Malta	—	—	—	
Nederland	—	—	—	Dienst Regelingen Roermond Postbus 965 6040 AZ Roermond Nederland Tel. (31-47) 535 54 86 Fax (31-47) 531 89 39 E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl Website: www9.minlnv.nl
Österreich	0	0	—	AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Tel. (43-1) 331 51-258 (43-1) 331 51-328 Fax (43-1) 331 51-4624 (43-1) 331 51-4469 E-Mail: referat10@ama.gv.at Website: www.ama.at/intervention
Polska	400 000	99 644	—	Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Tel.: (48-22) 661 78 10 Fax: (48-22) 661 78 26 E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl Strona internetowa: www.arr.gov.pl
Portugal	—	—	—	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) Rua Fernando Curado Ribeiro, n.º 4 G 1649-034 Lisboa Tel.: (351) 21 751 85 00 Fax: (351) 21 751 86 00 E-mail: inga.site@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt Sítio web: www.inga.min-agricultura.pt
România	—	—	—	Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură B-dul Carol I, nr. 17, sector 2 București 030161 România Tél. + 40 21 3054802, + 40 21 3054842 Fax + 40 21 3054803 site web: www.apia.org.ro

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sui mercati esterni (tonnellate)			Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Segala	
Slovenija	—	—	—	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160 1000 Ljubjana Tél. (386) 1 580 76 52 Fax (386) 1 478 92 00 e-mail: aktrp@gov.si site web: www.arsktrp.gov.si
Slovensko	66 396	20 636	—	Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tél. (421-2) 58 243 271 Fax (421-2) 53 412 665 E-mail: jvargova@apa.sk Int. stránka: www.apa.sk
Suomi/Finland	0	200 000	—	Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö – Intervention Unit Malminkatu 16 Helsinki PL 30 FI-00023 Valtioneuvosto Tél. (358-9) 16001 Fax (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778 e-mail: intervention.unit@mmm.fi site web: www.mmm.fi
Sverige	0	0	—	Statens Jordbruksverk S-551 82 Jönköping Tfn.: (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 19 05 46 E-post: jordbruksverket@sjv.se Webbplats: www.sjv.se
United Kingdom	—	0	—	Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Tél. (44) 191 226 5882 Fax (44) 191 226 5824 e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk site web: www.rpa.gov.uk

Il segno “—” significa: non esistono scorte d'intervento per questo cereale in questo Stato membro.»

REGOLAMENTO (CE) N. 132/2007 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

(2) Tenendo conto della situazione dei mercati del frumento tenero e dell'orzo nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, risulta necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi d'intervento degli Stati membri interessati ad

aumentare i quantitativi oggetto della gara nella misura seguente: per il frumento tenero, di 598 269 tonnellate in Germania e di 100 000 tonnellate in Ungheria; e per l'orzo, di 19 011 tonnellate in Ungheria.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 91/2007 (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 5).

Allegato

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Belgique/België	51 859	6 340	—	—	Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel. (32-2) 287 24 78 Fax (32-2) 287 25 24 E-mail: webmaster@birb.be site web/website: www.birb.be
БЪЛГАРИЯ	—	—	—	—	State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Tél. (+359 2) 81 87 202 Fax (+359 2) 81 87 267 e-mail: dfz@dfz.bg site web: www.mzgar.government.bg
Česká republika	0	0	0	—	Státní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00 Praha 1 Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03 Fax: (420) 296 80 64 04 E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Internet: www.szif.cz
Danmark	174 021	28 830	—	—	Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tlf. (45) 33 95 88 07 Fax (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk og pah@dffe.dk site web: www.dffe.dk
Deutschland	1 948 269	767 343	—	336 565	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel. (49-228) 68 45-3704 Fax 1 (49-228) 68 45-3985 Fax 2 (49-228) 68 45-3276 E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Website: www.ble.de
Eesti	0	0	—	—	Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet Narva mnt 3 51009 Tartu Tel: (372) 737 1200 Faks: (372) 737 1201 E-post: pria@pria.ee Interneti-lehekülg: www.pria.ee
Eire/Ireland	—	0	—	—	Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Tél. 353 53 91 63400 Fax 353 53 91 42843 site web: www.agriculture.gov.ie

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Ελλάδα	—	—	—	—	Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE) Acharnon 241 GR-104 46 Athens Tél. (30-210) 21 24 787 (30-210) 21 24 754 Fax (30-210) 21 24 791 e-mail: ax17u073@minagric.gr site web: www.opekepe.gr
España	—	—	—	—	Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA) Almagro 33 E-28010 Madrid Tél. (34) 913 47 47 65 Fax (34) 913 47 48 38 e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es site web: www.fega.es
France	28 724	318 778	—	—	Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Tél. (33-1) 44 18 22 29 et (33-1) 44 18 23 37 Fax (33-1) 44 18 20 08 et (33-1) 44 18 20 80 e-mail: f.abeasis@onigc.fr site web: www.onigc.fr
Italia	—	—	—	—	Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA Via Torino, 45 I-00184 Roma Tél. (39) 06 49 49 97 55 Fax (39) 06 49 49 97 61 e-mail: d.spampinato@agea.gov.it site web: www.enterisi.it
Κύπρος/Kypros	—	—	—	—	
Latvija	27 020	0	—	—	Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2 Rīga, LV-1981 Tél. (371) 702 7893 Fax (371) 702 7892 e-mail: lad@lad.gov.lv site web: www.lad.gov.lv
Lietuva	0	35 150	—	—	The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12 Vilnius, Lithuania Tél. (370-5) 268 5049 Fax (370-5) 268 5061 e-mail: info@litfood.lt site web: www.litfood.lt
Luxembourg	—	—	—	—	Office des licences 21, rue Philippe II Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tél. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38 téléc: 2 537 AGRIM LU

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Magyarország	450 000	19 011	1 400 000	—	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út. 22-24. H-1095 Budapest Tél. (36-1) 219 45 76 Fax (36-1) 219 89 05 e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu site web: www.mvh.gov.hu
Malta	—	—	—	—	
Nederland	—	—	—	—	Dienst Regelingen Roermond Postbus 965 6040 AZ Roermond Nederland Tel. (31-47) 535 54 86 Fax (31-47) 531 89 39 E-mail: p.a.c.m.van.de.lindelooof@minlnv.nl Website: www9.minlnv.nl
Österreich	0	22 461	0	—	AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Tel. (43-1) 331 51-258 (43-1) 331 51-328 Fax (43-1) 331 51-4624 (43-1) 331 51-4469 E-Mail: referat10@ama.gv.at Website: www.ama.at/intervention
Polska	44 440	41 927	0	—	Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Tel.: (48-22) 661 78 10 Fax: (48-22) 661 78 26 E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl Strona internetowa: www.arr.gov.pl
Portugal	—	—	—	—	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) Rua Fernando Curado Ribeiro, n.º 4 G 1649-034 Lisboa Tel.: (351) 21 751 85 00 Fax: (351) 21 751 86 00 E-mail: inga.site@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt Sítio web: www.inga.min-agricultura.pt
România	—	—	—	—	Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură B-dul Carol I, nr. 17, sector 2 București 030161 România Tél. + 40 21 3054802, + 40 21 3054842 Fax + 40 21 3054803 site web: www.apia.org.ro

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Slovenija	—	—	—	—	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160 1000 Ljubjana Tél. (386) 1 580 76 52 Fax (386) 1 478 92 00 e-mail: aktrp@gov.si site web: www.arsktrp.gov.si
Slovensko	0	0	227 699	—	Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tél. (421-2) 58 243 271 Fax (421-2) 53 412 665 E-mail: jvargova@apa.sk Int. stránka: www.apa.sk
Suomi/Finland	30 000	95 332	—	—	Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö – Intervention Unit Malminkatu 16 Helsinki PL 30 FI-00023 Valtioneuvosto Tél. (358-9) 16001 Fax (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778 e-mail: intervention.unit@mmm.fi site web: www.mmm.fi
Sverige	172 272	58 004	—	—	Statens Jordbruksverk S-551 82 Jönköping Tfn. (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 19 05 46 E-post: jordbruksverket@sjv.se Webbplats: www.sjv.se
United Kingdom	—	24 825	—	—	Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Tél. (44) 191 226 5882 Fax (44) 191 226 5824 e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk site web: www.rpa.gov.uk

Il segno “—” significa: non esistono scorte d'intervento per questo cereale in questo Stato membro.»

REGOLAMENTO (CE) N. 133/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2007

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 5 al 9 febbraio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nella settimana dal 5 al 9 febbraio 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'ade-

sione della Bulgaria e della Romania ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4347.

(2) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 5 al 9 febbraio 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

⁽³⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 febbraio 2007	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	100	
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	Raggiunto
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero complementare
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 febbraio 2007	Limite
09.4315	India	100	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 febbraio 2007	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 febbraio 2007	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5 al 9 febbraio 2007	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	

REGOLAMENTO (CE) N. 134/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2007.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 22.2.2007-23.6.2007		Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.3.2007-30.6.2007	
		Tasso di restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste (t)	Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (t)
0702 00 00 9100	A00	20		20	6 000
0805 10 20 9100	A00	28		28	16 667
0805 50 10 9100	A00	50		50	3 667
0808 10 80 9100	F09	22		22	31 667

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999), Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
- paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 135/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a

base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

- (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.
- (7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2007.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 22 febbraio 2007 al 23 giugno 2007.

Periodo di assegnazione dei titoli: da marzo 2007 a giugno 2007.

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Codice di destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (EUR/t netta)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	3 000
2002 10 10 9100	F10	45	43 100
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	1 000
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	F08	59	500
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	F08	5	0
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	F08	29	0

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06 Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.

REGOLAMENTO (CE) N. 136/2007 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2007****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1510/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 13 febbraio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1510/2006 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 13 febbraio e prima del 1° marzo 2007, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 280 del 12.10.2006, pag. 16.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio internazionale del caffè sulla proroga dell'accordo internazionale sul caffè del 2001

(2007/95/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sul caffè del 2001 è stato firmato e concluso in nome della Comunità europea il 24 settembre 2001 con la decisione 2001/877/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, l'accordo internazionale sul caffè del 2001 scade il 30 settembre 2007, salvo proroga oltre detto termine, su decisione del Consiglio internazionale del caffè, di uno o più periodi, per un totale massimo di sei anni.

(3) La proroga di detto accordo è nell'interesse della Comunità europea.

(4) Occorre definire la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio internazionale del caffè,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio internazionale del caffè consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sul caffè del 2001, per uno o più periodi, per un totale massimo di sei anni.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER

⁽¹⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 22.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2007
recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni
(2007/96/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante alla scadenza del mandato del sig. Pasqual MARAGALL i MIRA,

Articolo 1

Il sig. José MONTILLA AGUILERA, presidente della Generalitat de Catalunya, è nominato membro del Comitato delle regioni, in sostituzione del sig. Pasqual MARAGALL i MIRA, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni del Banco de España

(2007/97/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2006/18 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2006, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de España ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali deve essere verificata da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge 13/1994 sull'autonomia del Banco de España e dell'articolo 29, paragrafo 3, e dell'articolo 31 del suo regolamento interno, la contabilità del Banco de España è verificata da revisori indipendenti esterni, così come previsto nell'articolo 27 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e ai termini della legge 19/1988 sulla revisione dei conti ⁽²⁾ in relazione all'idoneità, al mandato e alla rotazione dei revisori.
- (3) Il mandato degli attuali revisori esterni del Banco de España finirà dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2005. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario 2006.
- (4) Il Banco de España ha scelto Deloitte SL quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008. Il suo mandato è successivamente rinnovabile su base annuale fino alla fine dell'esercizio finanziario 2012.

(5) La BCE ritiene che il revisore esterno selezionato dal Banco de España presenti i requisiti necessari per la nomina e il consiglio direttivo della BCE raccomanda pertanto che Deloitte SL sia nominato revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008 e il suo mandato sia successivamente rinnovabile su base annuale fino alla fine dell'esercizio finanziario 2012.

(6) È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nella decisione 1999/70/CE, articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Deloitte SL è accettato quale revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008.

Tale mandato è successivamente rinnovabile su base annuale fino alla fine dell'esercizio finanziario 2012.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F.-W. STEINMEIER

⁽¹⁾ GU C 283 del 21.11.2006, pag. 16.

⁽²⁾ Legge modificata dalla legge 44/2002 relativa ai provvedimenti di riforma del sistema finanziario.

⁽³⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/852/CE (GU L 331 del 29.11.2006, pag. 19).